

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate patrimoniali dello
I.A.C.P. di Catania**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Recupero bonario	3
Articolo 3 – Accertamento esecutivo patrimoniale	3
Articolo 4 - Riscossione coattiva	3
Articolo 5 – Interessi moratori	4
Articolo 6 – Costi di elaborazione e notifica	5
Articolo 7 -Rateizzazione	5
Articolo 8 - Procedure per crediti inesigibili	6
Articolo 9 – Ingiunzioni di pagamento	7
Articolo 10- Disposizioni finali	7

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti successiva alle procedure di estinzione volontaria del debito (recupero bonario).
2. La riscossione delle entrate patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva dei canoni di locazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 53, comma 3, della L.R. Siciliana n.26 del 18.12.2000, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oppure-nei casi residuali-tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali è assicurata dai competenti servizi dell'ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dall'esecutività del provvedimento che approva il presente regolamento.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Dirigente può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Dirigente provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro il biennio successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

Articolo 3 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, viene notificato al debitore nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale definito anche provvedimento di messa in mora deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art.1, commi 792-804 della legge 160/2019 e ss.mm.ii. e delle misure disciplinate dal titolo II del D.P.R. 602/1973, con

- esclusione di quanto previsto dall'art. 48-bis del medesimo decreto.
2. Decorsi 30 giorni dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Dirigente dell'area inquinato e patrimonio dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
 3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Dirigente valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
 4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
 5. In ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa non saranno attivate procedure esecutive e cautelari per somme inferiori a 50,00 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superano cumulativamente l'importo di cui sopra.
 6. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) in forma diretta l'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania;
 - b) l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e ss.mm.ii. (Agenzia delle Entrate-Riscossione);
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 7. Il Direttore generale con il dirigente dell'area economico finanziaria individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dal CDA e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
 8. La riscossione coattiva si articola attraverso le seguenti fasi:
 - a) fase di accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale, avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo/provvedimento di messa in mora o dell'ingiunzione fiscale. Il Dirigente responsabile del procedimento amministrativo della riscossione sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi/provvedimenti di messi in mora o le ingiunzioni fiscali relativi alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali. La firma autografa del Dirigente può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/93, previa validazione da parte del Dirigente delle singole liste di carico o "multilista".
 - b) fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui, dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo/provvedimento di messa in mora o dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria delle posizioni debitorie e si avviano le procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito.

Articolo 5 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 6 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «**oneri di riscossione a carico del debitore**», pari:
 - al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300,00 euro;
 - al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600,00 euro;
 - b) una quota denominata «**spese di notifica ed esecutive**», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 7 -Rateizzazione

1. Il Dirigente dell'Area inquinato e patrimonio su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 101,00 a euro 500,00: fino a sei rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a ventiquattro mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a sessanta rate mensili.In tutti i casi la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 5, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
5. Il mancato pagamento di quattro rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta l'immediata decadenza del beneficio della rateizzazione senza nessun obbligo da parte dell'ente di inviare ulteriore documentazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile

in un'unica soluzione con la procedura coattiva che si riterrà opportuno individuare.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
7. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Dirigente dell'Area inquinato e patrimonio può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione.

Articolo 8 - Procedure per crediti inesigibili

1. Il Dirigente dell'Area inquinato e patrimonio comunica annualmente al Servizio Finanziario, l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti anche ai fini dell'eventuale scarico, in via esemplificativa le seguenti ragioni:

- Insolvenza permanente in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese le azioni di riscossione trascorsi 120 giorni dalla notifica dell'ultimo documento, risulti verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;

- Improcedibilità per assenza di beni da aggredire, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non risultino soddisfatte, per impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni utilmente aggredibili;

- Irreperibilità del Debitore, l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili. Rientrano in tale categoria altresì:

i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi, - le cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile;

- Procedure concorsuali o assimilabili in corso: le partite insolte, per le quali è stato rilevato l'avvio di una procedura concorsuale, o di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, verranno dichiarate provvisoriamente inesigibili;

- Antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva: rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolte che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 50,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
4. Tale debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui al precedente comma 2, salva prescrizione di legge.
5. I Dirigenti provvedono a comunicare al Servizio Finanziario l'elenco dei crediti per cui si sono verificate le cause di inesigibilità individuate al secondo comma del presente articolo, affinché i relativi crediti inesigibili siano eliminati dalle scritture contabili ai sensi dei principi contabili vigenti. La ricognizione è da effettuarsi sia in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

6. Per i crediti inesigibili, formalizzati ai sensi dei commi precedenti, con esclusione di quelli prescritti, l'Istituto si riserva, se previsto in atti programmatici e di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, di procedere a cessioni in blocco a soggetti abilitati al recupero crediti di comprovata affidabilità individuati sulla base di apposita gara. In questi casi, come pure nel caso di successive riscossioni di crediti dichiarati provvisoriamente inesigibili per procedure concorsuali in corso, si procederà all'eventuale reinscrizione in bilancio delle sole somme effettivamente esigibili.

Articolo 9 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse ai sensi della legge 160/2019 art. 1 comma 804.

Articolo 10- Disposizioni finali

1. Gli effetti del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 53 c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27 c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente;
2. Le disposizioni del presente regolamento verranno applicati agli atti e provvedimenti notificati successivamente all'entrata in vigore stabilita al comma precedente;
3. Si precisa che tali disposizioni non si applicano agli atti notificati prima dell'entrata in vigore di tale regolamento;
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

